



COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Piazza del Municipio n.3

Tel. 0862 930777-930144 – FAX 0862 930144 – Cod. fiscale e partita I.V.A. 00197730666

e-mail: castelvechicalvisio@gmail.com

PEC: castelvechicalvisio@pec.it

Sito WEB <http://comune.castelvechicalvisio.aq.it>



Allegato 6 – schema di contratto

Schema di Contratto per la concessione a titolo oneroso dei terreni demaniali del Comune di Castelvechio Calvisio da destinare a pascolo ovino, caprino, suino, equino e bovino per il periodo 2023 - 2028– **LOTTO xxxx**

Premesso che con avviso del responsabile dell'Area Tecnica prot. n.del, veniva indetta l'asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso dei seguenti lotti pascolivi di proprietà del Comune di Castelvechio Calvisio:

Estensione (ettari)*	Carico Masimo Ovini	Prezzo a Base d'Asta
..... circa	0,8 UBA*ettaro	€

corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato 1 al presente contratto denominato "Lotti pascolivi 2023/2028 – LOTTO xxxx".

- in data si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte;
- il seggio unico di gara ha redatto apposito verbale delle operazioni di gara proponendo di aggiudicare l'asta alla Società con sede legale in, via n., CAP, P.I., che ha offerto il miglior prezzo (€; diconsi);
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. del veniva approvato il predetto verbale e si aggiudicava l'asta alla Società

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno del mese di, dell'anno, presso la sede municipale del Comune di Castelvechio Calvisio, sita in via Roma n. 3,

TRA

il **Comune di Castelvecchio Calvisio**, con sede in via Roma, n. 3, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Di Gennaro Marino, che agisce, giusto decreto sindacale n. in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune rappresentato, d'ora in avanti *Concedente*,

E

la **Società** con sede legale in, via n., CAP, P.I., (*eventuale*) che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il Comune di Castelvecchio Calvisio concede alla **Società** con sede legale in, via n., CAP, P.I., che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, che accetta, i **lotti pascolivi di seguito elencati**:

Estensione (ettari)*	Carico Massimo Ovini	Prezzo a Base d'Asta
xxxxxx circa	0,8 UBA*ettaro	€

***corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato 1 al presente contratto denominato "Lotti pascolivi 2023/2028 – LOTTO xxxx".**

La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura. L'Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per i contributi comunitari, nazionali o regionali.

La concessione è valida esclusivamente per l'attività di pascolo di bestiame **ovino, caprino, suino, equino e bovino**; non potranno essere effettuate altre attività diverse da quelle contemplate nel presente atto, nell'avviso e nel Capitolato costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

All'arredo dei fabbricati dovrà provvedere il Concessionario, a sua cura e spese. Lo stesso è tenuto allo sgombero, alla data di scadenza della presente concessione, di tutto quanto non presente al momento della consegna.

Art. 2 (Durata della concessione)

La concessione di cui al presente atto è valida per il periodo 2023/2028, **con inizio dal 15 maggio 2023 e termine il 14 maggio 2028** fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2017.

A garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato **dal 15 maggio al 15 novembre di ciascun anno di concessione**, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. Sono fatte salve le autorizzazioni alla monticazione anticipata ovvero alla demonticazione successiva eventualmente rilasciate dalla Regione Abruzzo - Servizi Territoriali per l'Agricoltura.

Più in particolare, come detto, a garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato dal 15 maggio al 15 novembre di ciascun anno di concessione, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. **L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia.** Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 2/2017 eventualmente contrastanti.

La riconsegna del bene concesso dovrà avvenire entro la data di scadenza, privo di persone, animali e cose. La stessa dovrà essere formalizzata attraverso la redazione di uno specifico verbale di riconsegna. Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia da parte del Concessionario ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata. È espressamente negato il tacito rinnovo.

PATTO DI RETROCESSIONE. In applicazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa il presente contratto, in via sperimentale, è di durata quinquennale. Tuttavia, a garanzia dei *cives* (cittadini residenti con diritto alla fida pascolo) le parti concordano l'inserimento nel presente contratto del presente **patto di retrocessione** secondo il quale il concessionario si obbliga a restituire al Comune – annualmente – le superfici eventualmente richieste in fida dai residenti a seguito della pubblicazione dello specifico avviso annuale per la fida pascolo. Il presente contratto, pertanto, è soggetto ad eventuale revisione annuale quanto alle quantità ed al relativo prezzo. In caso di applicazione del presente patto di retrocessione, la riduzione del prezzo è determinata sottraendo al prezzo complessivo offerto per il lotto pascolivo il valore degli ettari retrocessi determinato applicando la seguente formula: PREZZO OFFERTO PER L'INTERO LOTTO/ETTARI DEL LOTTO.

Art. 3 (Canone di concessione)

Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, pari ad €, (diconsi/...) è corrisposto come segue.

Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, dovrà essere pagato in rate annuali da corrispondere – per la prima annualità – interamente prima della stipula del contratto di concessione, pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione. Per le annualità successive il canone va corrisposto entro il 15 maggio di ciascun anno, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto mediante bonifico sul CCB intestato al Comune di Castelvecchio Calvisio, utilizzando il codice **IBAN IT 77 Y 05387 03601 000000096745**, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, prima della sottoscrizione del presente contratto. Del pagamento dovrà esibirsi prova al momento della sottoscrizione.

Nella causale del versamento dovrà essere riportata la seguente dicitura: “*Contratto di concessione in utenza temporanea di pascoli*”.

Ad avvenuto pagamento il concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente la quietanza di pagamento.

Il mancato pagamento del canone di concessione nei termini e nei modi stabiliti costituisce grave inadempienza contrattuale, che autorizza il Concedente alla risoluzione anticipata del contratto e all'escussione del deposito cauzionale emesso a garanzia degli obblighi contrattuali, salvo il maggior danno derivante dal mancato pagamento delle restanti somme.

Art. 4 (Garanzie)

Deposito cauzionale (importo pari al 10% del canone di concessione). A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti ovvero a garanzia di eventuali spese che il Comune di Castelvecchio Calvisio si trovasse a dover fronteggiare per emergenze di tipo sanitario, relative all'incolumità pubblica o alla sicurezza urbana cagionate dal concessionario – da sostenere anche in danno al contraente stesso o ad uno di essi - il concessionario

- ha consegnato a titolo di deposito cauzionale atto di fidejussione n., di importo pari ad € (...../.....), rilasciato da, via, -, in data

(ovvero)

- ha versato al Comune di Castelvecchio Calvisio mediante bonifico bancario n..... del la somma di €/ha consegnato al Comune di Castelvecchio Calvisio assegno circolare dell'importo di €

Detto deposito cauzionale potrà essere utilizzato dal Concedente anche per il recupero di eventuali penali previste dal capitolato di concessione elevate al Concessionario. Quest'ultimo, in ogni caso, per ottenere l'annuale nulla osta di accesso al pascolo è tenuto a reintegrare il suddetto deposito fino alla quota stabilita.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale costituisce grave inadempienza contrattuale che autorizza il Concedente alla risoluzione anticipata dell'atto di concessione.

Polizza fideiussoria a tutela dei beni concessi. All'atto della sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario ha altresì stipulato apposita **polizza fideiussoria a tutela dei beni concessi** per un valore assicurato di € 50.000,00 (diconsi cinquantamila/00) riscuotibile a semplice richiesta del Concedente e che prevede la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore rilasciato da, via, -, in data

Le somme depositate a titolo di deposito cauzionale e la polizza fideiussoria saranno restituite/la polizza sarà svincolata soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.

Con il ritiro della cauzione il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Concedente.

Art. 5 (Responsabilità)

Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare al pascolo, ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attrezzature concesse, così come pure per le attività ivi svolte, imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Lo stesso è altresì responsabile di danni a persone o cose causate, in maniera diretta o indiretta, dalla sua attività. Il Concedente si dichiara indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

A tal fine, il Concessionario stipulerà, prima della consegna del lotto pascolivo, **pena la risoluzione del contratto, specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi** con copertura massimale non inferiore ad € 500.000,00 (diconsi cinquecentomila/00 euro).

La suddetta polizza RC contiene l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Concedente e dei propri dipendenti. Pertanto la proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività svolte dal Concessionario e dai suoi dipendenti nei lotti pascolivi oggetto di concessione.

Art. 6 (Obblighi del concessionario)

Il concessionario si obbliga a pagare regolarmente il canone di concessione e a rispettare quanto previsto nel presente atto e nel capitolato di concessione nonché quanto stabilito in sede di consegna del lotto.

La stipula del presente atto e del capitolato di concessione non costituisce autorizzazione al pascolo, la quale verrà rilasciata in seguito alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al DPR 8 febbraio del 1954, n 327 e della presentazione di:

1. documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
2. copia dei contratti di assunzione del personale addetto alla guardiania;
3. copia del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 (Risoluzione del contratto)

Fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto, il Concessionario prende atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, nonché delle condizioni soggettive richieste dalla legge ai fini dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, il presente contratto sarà risolto e il deposito cauzionale sarà definitivamente incassato dal Comune.

Durante la concessione, quindi anche prima della scadenza, il Concedente ha facoltà di rescindere anticipatamente il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato al concessionario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e il Concedente riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l'inventario delle attrezzature e delle scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento di eventuali recinzioni, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico del Concessionario.

Il contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, è sciolto di diritto nei seguenti casi:

- a) qualora il Concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa, a reati di carattere ambientale, a reati inerenti l'utilizzazione della manodopera, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto;
- b) in caso di mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro le date di scadenza;
- c) per gravi carenze rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni concessi, con particolare riguardo: al superamento del carico massimo stabilito qualora non adempia entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dal Concedente; alla mutata destinazione nell'uso dei locali; all'instaurazione di

rapporti di subconcessione; all'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato di concessione;

d) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale a seguito di utilizzo parziale.

Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b), c) e d) il concessionario è tenuto, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, anche al risarcimento dei danni. Inoltre sarà escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell'Ente concedente.

Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dal concessionario moroso.

Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:

1. per decesso del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;

2. per fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto;

3. per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel contratto e nel capitolato di concessione, di cui al successivo articolo 9.

E' facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per le seguenti cause di forza maggiore:

a) incapacità professionale di lunga durata del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con altri appartenenti al nucleo familiare;

c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Concessionario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di sottoscrizione del contratto, ivi compresi i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero di pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per le società agricole.

E' inoltre facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per qualsiasi altro motivo purché detta facoltà sia esercitata previa comunicazione da notificarsi al Concedente nelle forme di legge.

Art. 8 (Clausola Antimafia)

Il presente contratto viene sottoscritto previa acquisizione/richiesta dell'informazione antimafia.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 d. lgs 159/2011, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto.

Art. 9 (Capitolato di concessione)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 10 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di concessioni di beni demaniali.

Art. 11 (Spese contrattuali)

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale (bollo e registrazione), sono a totale carico del Concessionario.

La registrazione del contratto dovrà essere effettuata a cura del concessionario; la mancata registrazione costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in duplice originale.

Castelvecchio Calvisio, li

Per il concessionario

Il legale Rappresentante della Società

Sig.....

Per il concedente

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Di Gennaro Marino

Sottoscrizione clausole onerose

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante del Concessionario a norma del presente atto, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 (Durata della concessione); Art. 3 (Canone di concessione); Art. 6 (Obblighi del concessionario); Art. 7 (rescissione del contratto); Art. 8 (Clausola antimafia); Art. 9 (capitolato di concessione); Art. 10 (Spese contrattuali).

Castelvecchio Calvisio,

